

**CODICE ETICO DI
PANGEA CONSORZIO STABILE s.c. a r.l.**

N° Versione	Data approvazione	Motivo della revisione
1	13 gennaio 2020	Prima approvazione

Articolo 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice etico e di comportamento, di seguito denominato “codice”, adottato formalmente dagli organi societari, è stato elaborato tenendo conto della disciplina sulla prevenzione dei reati di cui al D.L.vo 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
2. Nel redigere il codice, il consorzio stabile Pangea società consortile a responsabilità limitata (d’ora in avanti solo Pangea) ha tenuto conto, inoltre, delle indicazioni delle associazioni di categoria e delle Linee Guida fornite da Confindustria per la realizzazione dei modelli di organizzazione, per la gestione e il controllo da attuare relativamente alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
3. Il presente codice, pubblicato sul sito internet dell’azienda, sarà aggiornato periodicamente anche attraverso procedure di condivisione con le parti interessate: società consorziate, dipendenti, collaboratori, clienti.
4. Il presente codice è parte integrante del modello di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 adottato da Pangea; la sua accettazione e condivisione, unitamente allo statuto, al codice disciplinare ed a tutti gli atti che fanno parte del modello organizzativo 231 adottato, è condizione essenziale per essere socio del consorzio e per collaborare con esso in qualsiasi veste.

Articolo 2

Destinatari

1. Il presente codice è diretto agli organi sociali, alle società consorziate, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, agli agenti, ai procuratori, a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Pangea e, in generale, di tutti coloro con i quali Pangea entra in contatto nel corso della sua attività (di seguito i “Destinatari”).
2. I Destinatari, nello svolgimento delle proprie attività, fanno propri i principi del codice. Nei contratti con i consorziati, negli atti di incarico, nei contratti di assunzione, nei contratti di acquisizione di collaborazioni, consulenze e servizi sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
3. L’osservanza delle norme del codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei consorziati, dei dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori dell’azienda ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del

codice civile. Di conseguenza, l'inosservanza di ciascuna regola del presente codice costituisce di per sé infrazione rilevante sul piano disciplinare.

4. Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile, amministrativa e contabile, le violazioni del codice rilevano anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance.

Articolo 3

Principi generali

1. Pangea ritiene che i principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, affidabilità, buona fede, equità e ragionevolezza debbono ispirare con continuità l'azione di chiunque agisca a suo nome e per suo conto. Non è tollerabile alcun comportamento in contrasto con i richiamati principi anche quando siano posti in essere con l'intenzione di agire per il bene della società.

Articolo 4

Gestione amministrativa e bilancio

1. I destinatari che a qualsiasi titolo partecipano al processo di redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di documentazione contabile rispettano le leggi e le regolamentazioni vigenti, adottano le prassi ed i principi contabili più avanzati e s'ispirano al principio della trasparenza nei rapporti con gli stakeholders, rappresentando fedelmente i fatti di gestione secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nel rispetto delle procedure interne.

Articolo 5

Rapporti con i fornitori

1. La scelta dei fornitori si ispira a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e delle relative procedure interne in uso.

2. Ai fornitori è richiesto il rispetto:

- delle leggi, usi e consuetudini applicabili;
- di uniformarsi ai principi del presente codice;
- di rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;

- di non supportare in alcun modo né direttamente né indirettamente associazioni terroristiche;
- di garantire il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori;
- di rispettare i requisiti contrattuali definiti tra le parti e in ottemperanza ai requisiti legislativi e del sistema di gestione aziendale.

Articolo 6

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Le relazioni di Pangea con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di Pangea.

2. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti summenzionati sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato, nel pieno rispetto delle procedure interne e del principio di trasparenza.

3. Nell'ambito dei rapporti con tali soggetti i Destinatari si astengono dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati e dal ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, l'attività. In alcun modo è consentito sollecitare ovvero ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità e la reputazione della società e dell'ente pubblico.

4. I soggetti interni ed esterni che a nome e per conto di Pangea entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione devono preventivamente acquisire consapevolezza delle specifiche misure anticorruzione adottate dall'ente pubblico e per l'effetto adottare i comportamenti prescritti, segnalando, ove nell'ente pubblico interessato siano adottate prassi e comportamenti difformi, le eventuali anomalie e comportamenti difformi ai propri superiori e all'organismo di vigilanza.

5. I soggetti interni ed esterni che a nome e per conto di Pangea entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione devono astenersi dalla prosecuzione del rapporto ogni

qual volta si configuri un conflitto di interessi. Se la società utilizza un consulente o altro soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo siano applicate le stesse direttive applicate ai dipendenti della società.

6. La società non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse. È fatto divieto di assumere ex dipendenti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti) che abbiano precedentemente partecipato personalmente ed attivamente a trattative o a rapporti con Pangea per conto della Pubblica Amministrazione.

7. Qualsiasi violazione commessa da soggetti interni alla società o da terzi va segnalata tempestivamente all'organismo di vigilanza.

Articolo 7

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari

1 Pangea non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, nonché vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, tranne quelli previsti da normative specifiche.

Articolo 8

Pagamenti

1 Pangea non effettua pagamenti illeciti di alcun genere ed impronta tutte le proprie attività finanziarie al principio di assoluta tracciabilità e trasparenza.

2 I pagamenti leciti e debitamente autorizzati devono essere fatti sollecitamente, nelle corrette scadenze e direttamente ai destinatari previsti.

3 Pangea evita discriminazioni nei pagamenti, favorendo alcuni creditori rispetto ad altri.

Articolo 9

Tutela dell'ambiente

1 Pangea è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali.

2 Pangea è consapevole che la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con l'ambiente circostante è condizione primaria sia per l'accettabilità delle sue attività sia per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo.

3 Di tale responsabilità sono investiti indistintamente amministratori, dirigenti, tutti i dipendenti e collaboratori di Pangea, nonché le società consorziate.

4 Pangea si impegna a non danneggiare l'ambiente e a partecipare e promuovere iniziative sulle tematiche ambientali dandone puntuale ed esaustiva comunicazione.

Articolo 10

Tutela della salute e della sicurezza

1 Pangea diffonde la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove comportamenti responsabili da parte dei dipendenti e delle società consorziate, fornisce strumenti adeguati di prevenzione degli infortuni sul lavoro a salvaguardia della salute del personale posto alle dipendenze della medesima.

2 Ogni attività della società e del singolo dipendente dovrà essere orientata al rispetto e alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

3 I Destinatari, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

4 Pangea nella conduzione della propria attività di impresa attribuisce valore rilevante e pone in essere misure che rispettano i seguenti principi per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

- evita i rischi che possono minare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- combatte i rischi alla fonte adeguando il lavoro all'uomo, al fine di ridurre gli effetti del medesimo sulla salute e sulla sicurezza dei propri prestatori;
- tiene conto del grado di evoluzione della tecnica al fine di rendere il luogo di lavoro il più possibile salubre e sicuro;
- sostituisce ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programma la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- attribuisce priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartisce adeguate istruzioni ai lavoratori.

Articolo 11

Doveri dei lavoratori in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

1 Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione sia propria che altrui.

Articolo 12

Tutela dei lavoratori

1 Pangea garantisce la libertà di associazione dei lavoratori e riconosce il diritto alla contrattazione collettiva. Rifiuta ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose; ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle risorse umane.

2 Pangea si impegna a impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia diretto che indiretto, e a riconoscere nel merito i criteri determinanti per gli eventuali sviluppi retributivi e di carriera di ogni singolo lavoratore.

Articolo 13

Rispetto e valorizzazione delle risorse umane

1 Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di ogni impresa.

2 Pangea pertanto, pone particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri dipendenti, affinché essi possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità e, conseguentemente, contribuire al raggiungimento degli obiettivi d'impresa nel rispetto degli impegni di responsabilità sociale e ambientale definiti dai vertici della Società.

Articolo 14

Tutela del patrimonio aziendale

1 Ciascun destinatario è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini aziendali.

Articolo 15

Uso dei sistemi informatici

1 Ogni destinatario è responsabile della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative ed aziendali in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

2 Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro.

3 Ogni destinatario è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

4 Ad ogni destinatario fatto esplicito divieto di:

- accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- utilizzare strumenti atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni e informazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- formare falsamente, alterare o sopprimere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare, cancellare o alterare informazioni, dati o programmi informatici;
- distruggere, danneggiare, ostacolare il funzionamento di sistemi informatici o telematici dello Stato o di pubblica utilità;
- alterare o intervenire senza diritto sul funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Articolo 16

Riservatezza e tutela della privacy

1 Pangea garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito delle sue attività avvenga nel rispetto della legge e comunque in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

2 I dipendenti e i collaboratori rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3 Fermo restando il divieto di cui sopra, dipendenti e collaboratori sono tenuti in ogni caso a:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità dell'azienda ed in diretta connessione con le sue funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati in modo che venga impedito che altri, non autorizzati, ne vengano a conoscenza;
- comunicare i dati nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la loro non diffusione, evitando di effettuarne inutili copie;

- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro, il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- non divulgare ai mezzi di informazione notizie connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifiche autorizzazioni.

4 Pangea protegge le informazioni relative ai propri dipendenti, ai collaboratori e ai terzi, generate o acquisite all'interno ed all'esterno, ed attiva ogni altro utile accorgimento teso ad evitare un uso improprio di queste informazioni

Articolo 17

Rapporti con il mercato

1 È fatto divieto agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori di dare o promettere denaro o altre utilità non dovuti ad amministratori, direttori e dirigenti, nonché sindaci e liquidatori di società ed enti privati per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà verso il loro ente o società.

2 Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori devono mantenere nei confronti di società e imprese che operano in concorrenza un comportamento dignitoso e rispettoso delle regole del mercato e rifiutare l'uso di mezzi fraudolenti ovvero atti di violenza o minaccia per l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Articolo 18

Istituzione dell'organismo di vigilanza

1 Pangea si impegna a sorvegliare e monitorare il rispetto delle norme del presente codice attraverso l'istituzione di un organismo di vigilanza.

2 Tale organismo si occuperà in particolare di:

- monitorare costantemente l'applicazione del codice da parte dei soggetti interessati, anche raccogliendo segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare le violazioni del codice;
- esprimere pareri vincolanti sulla revisione e l'aggiornamento del codice.

Articolo 19

Obblighi di informazione e trasparenza

1 Tutti i destinatari sono tenuti, utilizzando i canali e gli strumenti messi a disposizione dall'organizzazione, a riferire con tempestività e riservatezza all'organismo di vigilanza, che si impegna ad assicurare la segretezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge, ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del codice o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere ovvero ledere l'integrità della società.

2. Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del codice rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono tempestivamente valutate dall'organismo di vigilanza per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

3 È diritto/dovere di ciascun Destinatario rivolgersi ai propri superiori o all'organismo di vigilanza in caso di necessità ovvero di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme del presente Codice Etico.

Articolo 20

Tutela del lavoratore che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro

1 Pangea tutela i lavoratori che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del rapporto di lavoro e ne garantisce la riservatezza in modo che l'identità del lavoratore denunciante non possa essere rilevata senza il suo consenso.

2 Pangea vieta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti dei lavoratori che effettuino in buona fede segnalazioni al proprio superiore gerarchico, all'organo amministrativo, all'organismo di vigilanza.

3 Pangea si riserva ogni azione contro il lavoratore che effettui in mala fede segnalazioni non veritiere e fa salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Articolo 21

Comunicazione e diffusione del Codice Etico

1 Pangea si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico divulgandolo presso i soggetti interessati mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione.

2 Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, Pangea assicurerà un adeguato programma di formazione e una continua sensibilizzazione dei valori e delle norme contenute nel presente codice.

Articolo 22

Violazioni del codice

1 La violazione delle norme del presente codice porta alle sanzioni disciplinari previste dal vigente C.C.N.L. di settore e del sistema disciplinare adottato dall'azienda e allegato al modello 231, nonché, secondo la gravità, ad eventuali azioni legali, civili o penali.

2 L'inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi ed alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di eventuali incentivi economici del dipendente medesimo.

Articolo 23

Revisione del codice

1. La revisione ovvero l'aggiornamento del presente codice è approvato dall'amministratore unico di Pangea e sarà tempestivamente diffuso ai Destinatari.

Articolo 2

Disposizioni finali

1 Il presente Codice Etico è approvato dal consiglio di amministrazione di Pangea in data 13.01.2010